



# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA 010620 ITALYTYRE

2020\_10



Inter Partner Assistance S.A.  
Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni  
Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma - Tel.06/42118.1  
Sede legale Bruxelles - Avenue Louise 166 - Capitale sociale € 61.702.613 interamente versato - 100% AXA Partners Holding S.A.  
N. Iscrizione all'Albo Imprese di Assicurazioni e Riassicurazioni I.00014 - Autorizzazione Ministeriale n. 19662 del 19.10.1993  
Registro delle Imprese di Roma RM - Numero REA 792129 - Part. I.V.A. 04673941003 - Cod. Fisc. 03420940151



## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### DEFINIZIONI

**Assicurato:** il soggetto che stipula l'assicurazione.

**Assistenza:** l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa.

**Centrale Operativa:** l'organizzazione di Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma – costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con la Società provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

**Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.

**Estero:** paesi dell'Europa geografica (monti urali esclusi) e quelli affacciati sul bacino del mediterraneo.

**Evento:** il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del presente Contratto e che determina la richiesta di assistenza dell'assicurato.

**Foratura:** si intende il danno ad un pneumatico del veicolo determinato da foratura o scoppio accidentale che non permetta l'utilizzo del veicolo in condizioni normali.

**Guasto:** l'evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed imprevisto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli.

Non sono considerati guasti gli immobilizzi derivanti da operazioni di manutenzione ordinaria/periodica, da montaggio di accessori o da interventi sulla carrozzeria, nonché le conseguenze di un malfunzionamento di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di manutenzione dei sistemi di sollevamento che possono equipaggiare il veicolo assicurato o il relativo rimorchio.

**Incidente:** l'evento accidentale subito dal veicolo durante la circolazione stradale, incluso l'urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l'uscita di strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti (così come definiti dalla legge), tale da provocare un danno che determina l'immobilizzo immediato del veicolo stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza.

**Italia:** il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

**Massimale:** la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di sinistro.

**Polizza:** il documento che prova il contratto di assicurazione.

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.

**Rete stradale pubblica:** ai sensi della presente polizza si intendono le strade di cui alle lettere da A ad F, art. 2, Titolo I, del NCdS (Nuovo Codice della Strada – D.Lgs. 285/92 e s.m.i) ed in particolare: A: Autostrade, B: Strade extraurbane principali, C: Strade extraurbane secondarie, D: Strade urbane di scorrimento, E: Strade urbane di quartiere, F: Strade locali.

**Sinistro:** il verificarsi dell'evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata l'assicurazione.

**Società:** INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Carlo Pesenti 121 – 00156 Roma.

**Veicolo:** l'autoveicolo ad uso privato, con massa complessiva a pieno carico non superiore a 35 q.li; destinato al trasporto di persone e/o cose, con un massimo di 9 (nove) posti, compreso quello del conducente; con targa italiana; regolarmente assicurato per la copertura RCA obbligatoria; in regola con le disposizioni in materia di manutenzione e sicurezza del veicolo (revisione periodica) e norme antinquinamento (bollino blu). Sono esclusi i veicoli adibiti ad uso pubblico, a scuola guida e a taxi, nonché i veicoli elettrici, i veicoli a tre ruote, i camper/autocaravan e le roulotte/caravan, i rimorchi e i carrelli appendice.

#### **ART. 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 e 1898 C.C..

#### **ART. 2. ALTRE ASSICURAZIONI**

L'Assicurato, a parziale deroga di quanto disposto dall'art.1910 C.C. è esonerato dalla preventiva comunicazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro, l'Assicurato deve tuttavia darne avviso per iscritto a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a norma del terzo comma dell'art.1910 C.C..

In caso di attivazione di altra compagnia, le prestazioni e le garanzie previste nel contratto saranno operanti, entro i limiti indicati, quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori importi addebitati all'Assicurato stesso dalla compagnia che ha erogato la prestazione o la garanzia superando il proprio massimale.

#### **ART. 3. EFFICACIA E DURATA DELLE SINGOLE COPERTURE**

L'assicurato beneficerà delle garanzie di polizza, sempre che l'adesione avvenga durante il periodo di validità della polizza, per una durata di 12 mesi a partire dalla data di messa in copertura.

#### **ART. 4. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana. La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.

#### **ART. 5. LIMITI DI ESPOSIZIONE E LORO SUPERAMENTO**

I massimali previsti per le prestazioni assicurative qui di seguito riportate si intendono al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge. Le eventuali spese sostenute direttamente dall'Assicurato per una prestazione saranno rimborsate, previa presentazione di validi giustificativi (fatture, ricevute fiscali), esclusivamente se contemplate e preventivamente autorizzate dalla Società, fatte salve le eventuali esclusioni e/o franchigie previste. Nel caso in cui la prestazione erogata dalla Centrale Operativa preveda dei costi extra o superiori ai limiti di rimborso che restano a carico dell'Assicurato, la Società è tenuta preventivamente a quantificare tali costi, che verranno saldati direttamente dall'Assicurato.

#### **ART. 6. MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI E LIMITI DI RESPONSABILITÀ**

In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto.

La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad una sua mancata o ritardata prestazione a causa dell'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza, di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile. La Società non si assume, altresì, alcuna responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dal fornitore o per i danni da questo provocati.

#### **ART. 7. TERMINE DI PRESCRIZIONE**

Il termine di prescrizione dei sinistri relativi alla presente Polizza è di due anni a norma dell'art. 2952 C.C..

#### **ART. 8. FORO COMPETENTE**

Il foro competente per le controversie con gli Assicurati è quello del luogo di residenza dell'Assicurato.

#### **ART. 9. ASSICURATI**

L'assicurazione si intende valida a favore dell'Assicurato, presente nell'elenco degli aventi diritto.

#### **ART. 10. ESTENSIONE TERRITORIALE**

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

#### **ART. 11. OPERATIVITA' DELLA POLIZZA**

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:

- per un periodo di 12 mesi, dalle ore 00.00 dell'8° (ottavo) giorno successivo alla data di acquisto:
  - dei veicoli nuovi, con pneumatici montati nuovi;
  - del treno (n.4) di gomme, per i veicoli usati;
- mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- in caso di sinistro occorso al veicolo la cui targa sia stata comunicata alla Società;
- entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione;
- con costi a carico della Società, con il limite di
  - Sezione A - Assistenza: 3 sinistri per anno
  - Sezione B - Riparazione dello Pneumatico: 1 sinistro per anno
  - Sezione B - Sostituzione dello Pneumatico: 1 sinistro per anno

#### **ART. 12. PRESTAZIONI GARANTITE**

La Società fornisce le prestazioni specificate nelle seguenti sezioni:

### **SEZIONE A – ASSISTENZA VEICOLO**

#### **1 - DEPANNAGE (riparazione del veicolo sul luogo dell'immobilizzo)**

Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di foratura, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto e la disponibilità di un fornitore sul luogo, organizzerà il dépannage tenendo a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno) del riparatore incaricato. Le spese per gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell'Assicurato. Qualora il dépannage non sia possibile, la Centrale Operativa provvederà al soccorso stradale del veicolo come di seguito descritto.

#### **2 - TRAINO**

Qualora a seguito di foratura, il Veicolo risulti impossibilitato a spostarsi autonomamente, la Centrale Operativa si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del veicolo entro il raggio di 25 Km (50 Km A/R) presso il punto della di assistenza ITALYTYRE che ha montato gli pneumatici. In alternativa, in accordo con l'Assicurato, la Centrale Operativa potrà organizzare il traino del veicolo presso il punto di assistenza ITALYTYRE più vicino o presso l'officina generica più vicina.

Qualora il soccorso avvenga negli orari di chiusura dei punti della rete di assistenza, il Veicolo verrà tenuto in custodia presso il deposito del soccorritore intervenuto e sarà recapitato, il giorno lavorativo successivo, al punto di assistenza scelto, con costi a carico della Centrale Operativa.

La Società terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di **euro 150,00** per sinistro.

#### **OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI ASSISTENZA**

Per ogni richiesta l'Assicurato dovrà contattare al momento dell'insorgere della necessità, la Centrale Operativa ai seguenti numeri dedicati:

**800 699388**

**06 42115269**

La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.

Inoltre, l'Assicurato dovrà qualificarsi come "Cliente **ITALYTYRE**" e comunicare:

- cognome e nome;
- numero di targa, numero di telaio, tipo e marca del veicolo;
- luogo dove si trova e recapito telefonico al quale essere contattato;

- prestazione richiesta.

La denuncia dovrà essere effettuata prima possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi. L'inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.

A parziale deroga resta inteso che qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge (art. 2952 C.C.).

Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa ovvero da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza dal diritto alla prestazione.

La Società ha facoltà di richiedere a fini liquidativi ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle prestazioni.

## **SEZIONE B - SOSTITUZIONE DELLO PNEUMATICO**

### **1 - RIPARAZIONE DELLO PNEUMATICO DANNEGGIATO**

Lo pneumatico danneggiato potrà essere riparato gratuitamente presso un centro di assistenza della Rete **ITALYTYRE**. Qualsiasi riparazione effettuata presso altri gommisti non rientranti fra quelli autorizzati è esclusa a termini di copertura.

Sono esclusi i casi di ernia dello pneumatico, di scoppio e gli atti vandalici.

Lo pneumatico beneficia dell'Assicurazione fino al raggiungimento di 3 mm di profondità della sua scultura, oltre questo limite la garanzia si intenderà decaduta automaticamente sebbene lo pneumatico rientri in copertura.

La garanzia offerta copre l'insieme delle operazioni che si rende necessario svolgere a causa del danneggiamento, su massimo 1 (uno) pneumatico per sinistro e per annualità di polizza.

La garanzia nello specifico comprende:

- lo smontaggio dello pneumatico;
- il suo esame, interno e esterno;
- la sua riparazione (incluso materiali e mano d'opera);
- il successivo montaggio sul cerchio;
- l'equilibratura del complesso ruota/pneumatico;
- il montaggio sul veicolo.

#### **Massimale**

Per le spese di riparazione dello pneumatico la Società terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di **euro 20,00 per anno**.

### **2 - SOSTITUZIONE DELLO PNEUMATICO DANNEGGIATO**

Lo pneumatico acquistato e montato presso un centro di assistenza autorizzato della Rete **ITALYTYRE**, beneficia, in caso di danneggiamento che non permetta di guidare il veicolo in assoluta sicurezza, della sostituzione dello stesso.

#### **Sostituzione pneumatici**

Se, a seguito dell'esame, lo pneumatico venisse giudicato non più riparabile a causa della gravità del danno, l'assicurazione copre la sua sostituzione con un pneumatico nuovo di pari caratteristiche (estivo/invernale, larghezza, altezza, diametro, indice di carico, indice di velocità) e entro il limite del massimale stabilito. Sono esclusi i costi per la manodopera ed eventuali servizi quali l'equilibratura del complesso ruota/pneumatico ed eventuali servizi accessori.

Gli pneumatici montati in sostituzione non sono coperti dall'assicurazione.

Sono inclusi i casi di ernia dello pneumatico e di scoppio, non sono coperti gli atti vandalici.

#### **Condizioni per la sostituzione degli pneumatici:**

La garanzia sarà valida fino al raggiungimento di 4 mm di profondità della scultura dello pneumatico, oltre questo limite la garanzia si intenderà decaduta automaticamente sebbene lo pneumatico rientri nella vetustà temporale prevista dalla copertura, ovvero un anno dall'acquisto e dal montaggio.

## **Massimale**

La Società terrà a proprio carico i relativi costi, entro il limite massimo di 1 sinistro per anno, fino a 4 pneumatici se colpiti dallo stesso evento, ed entro i seguenti limiti:

	<b>Massimale Annuo</b>
BASE	€ 125,00
SILVER	€ 250,00
GOLD	€ 350,00

## **ESCLUSIONI PARTICOLARI SEZIONE B**

La Società non copre i seguenti danni subiti dallo pneumatico:

- la foratura a seguito di incidente della circolazione
- i danni causati dagli idrocarburi
- i danni causati dal fuoco
- i danni risultanti da un montaggio non conforme alla carta di circolazione del veicolo, da una utilizzazione impropria o abusiva dei pneumatici garantiti, da un montaggio o smontaggio effettuato in maniera non corretta.
- i danni come l'usura, i problemi di tenuta di strada e di comportamento
- il furto o il tentativo di furto del pneumatico o del veicolo
- i costi di manutenzione e di revisione
- i pregiudizi o le perdite finanziarie subite dall'assicurato durante o in seguito a un danno sopravvenuto al pneumatico
- i danni conseguenti a pratiche sportive come corse e rally, competizioni, fuori strada
- i danni coperti dalle garanzie del costruttore o del distributore
- i vizi propri, i vizi latenti così come i difetti preesistenti, le ernie coperta dalla garanzia del costruttore (apparse senza che vi sia stato uno choc)
- i danni per i quali l'assicurato non può fornire il pneumatico danneggiato in garanzia
- i costi di preventivo, o di rimpiazzo sostenuti dall'assicurato senza l'accordo preliminare del punto della rete di assistenza autorizzato
- i pneumatici non omologati per un uso stradale compresi quelli che nel giorno del sinistro presentavano un'usura risultante da un utilizzo non conforme alle norme di utilizzo dei fabbricanti di pneumatici
- i pneumatici con scultura residua inferiore a 4 mm
- i danni provocati da negligenza dell'assicurato
- le conseguenze di guerre civili o straniere o di insurrezione o confisca da parte delle autorità (salvo constatazione di arresto interministeriale)

La Società non copre in nessun caso le spese determinate dalla mancata possibilità di utilizzare il veicolo, né i danni diretti o indiretti a persone e cose.

Il documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato il giorno dell'acquisto e del montaggio, è la prova indispensabile per poter beneficiare delle garanzie dei servizi offerti dalla Società.

**ATTENZIONE:** Le sostituzioni effettuate presso altri gommisti non rientranti fra quelli appartenenti alla Rete ITALYTYRE non sono rimborsate dalla Società.

## **OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI RIPARAZIONE/ SOSTITUZIONE DELLO PNEUMATICO**

L'Assicurato dovrà rivolgersi al punto di assistenza ITALYTYRE, che ha montato gli pneumatici, per la riparazione o sostituzione degli stessi in base alle condizioni previste in polizze.

Successivamente, il centro di assistenza ITALYTYRE inoltrerà la richiesta di rimborso alla Società, tramite l'intermediario, insieme alla documentazione utile alla gestione del sinistro.

La ricevuta/fattura per la riparazione/sostituzione degli pneumatici dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- ricevuta/fattura intestata a nome dell'Assicurato;
- ragione sociale del centro autorizzato della rete ITALYTYRE;

- targa veicolo;
- data intervento;
- conferma tipo intervento (riparazione o sostituzione);
- profondità scultura dello pneumatico al momento dell'intervento (espressa in mm);
- diametro pneumatico;
- importo dell'intervento.

### **ART. 13. ESCLUSIONI GENERALI**

- 1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
  - a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
  - b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
  - c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
  - d) dolo o colpa grave dell'Assicurato o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
  - e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
  - f) circolazione stradale di veicoli non previsti in polizza (vedi DEFINIZIONI, Veicolo assicurato);
  - g) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;
  - h) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
  - i) immobilizzi causati da normali operazione di manutenzione;
  - j) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;
  - k) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
  - l) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e allucinogeni;
  - m) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);
  - n) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della legge 24.12.1969 n° 990 come sostituita dal D. Lgs. 209/2005, e successive modifiche;
  - o) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);
- 2) La Società non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.
- 3) La Società non riconosce e quindi non rimborsa le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, le spese di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la Centrale Operativa nonché i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell'evento, così come i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
- 4) La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.  
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'Autorità pubblica competente.

Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire una copertura, a pagare un sinistro o a fornire una prestazione a qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale sinistro o la fornitura di tale servizio esponga l'/il (ri)assicuratore ad una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

## **SEZIONE C – TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE**

### **Glossario**

<b>Arbitrato:</b>	le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza
<b>Assicurato:</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Assistenza stragiudiziale:</b>	L'attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.
<b>Contraente:</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione.
<b>Controversia:</b>	s'intende il primo atto scritto dal quale deriva in capo all'assicurato la necessità di assistenza legale.
<b>Fatto generatore:</b>	il fatto, l'inadempimento o la violazione di norme che dà origine alla controversia.
<b>Vertenza contrattuale :</b>	Controversia inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi e contratti conclusi tra le parti, con conseguente inadempimento dei relativi obblighi.
<b>Vertenza extracontrattuale :</b>	Controversia conseguente ad un fatto illecito, il cui obbligo al risarcimento non deriva da un rapporto contrattuale.
<b>Imputazione Colposa :</b>	Per aver commesso il fatto a causa di negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi e/o regolamenti.
<b>Imputazione Dolosa :</b>	Per aver commesso volontariamente il reato / fatto imputato.
<b>Massimale:</b>	la somma massima, stabilita nella polizza, garantita dalla Società in caso di sinistro.
<b>Parti:</b>	il Contraente e la Società.
<b>Polizza:</b>	il documento che prova il contratto di assicurazione.
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Sinistro:</b>	l'insorgere della controversia derivante dal fatto generatore
<b>Società/AXA Assistance:</b>	Inter Partner Assistance SA – Rappresentanza Generale per l'Italia
<b>TAR:</b>	Tribunale Amministrativo Regionale.
<b>Transazione:</b>	Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
<b>Tutela Legale:</b>	l'assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 (artt. 163; 164, 173 e 174 e correlati).
<b>Unico sinistro:</b>	il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.



### **Art. 1 ESTENSIONE TERRITORIALE:**

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

### **Art. 2 ASSICURATI**

Le prestazioni di cui all'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE vengono garantite a tutela dei diritti de:

- i conducenti autorizzati dei veicoli assicurati;
- i terzi trasportati sui veicoli assicurati.

### **Art. 3 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società assicura, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto e dedotte le eventuali franchigie, gli oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei suoi interessi.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
- le spese per l'intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di € 3.000,00. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l'assicurato ha la residenza;
- le spese per l'intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'assicurato se autorizzato dalla Società;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;
- le spese per il contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 500,00;
- le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
- le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014).

### **Art. 3.1 MASSIMALE**

Massimale per evento senza limite annuo (salvo dove diversamente indicato).

- € 5.000,00

**In caso di controversie fra più persone assicurate con la presente polizza, l'assicurazione si intende prestata solo a favore del Contraente.**

### **Art. 3.2 ONERI INDENNIZZABILI**

Gli oneri indennizzabili previsti operano per fatti inerenti alla circolazione stradale e limitatamente alle seguenti fattispecie:

1. l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale;
3. difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;

## **Art. 3.3 IL SINISTRO**

### **3.3.1 Insorgenza del sinistro – Decorrenza della garanzia**

Ai fini dell'operatività delle Garanzie si precisa che:

- la Controversia deve insorgere durante il periodo di validità ed efficacia dell'assicurazione;
- il Fatto generatore della Controversia deve verificarsi durante il periodo di validità ed efficacia dell'assicurazione e nello specifico:
  - dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
  - trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi.

I fatti che hanno dato origine alla Controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il Fatto generatore che dia origine alla Controversia si protragga attraverso più atti successivi, il Fatto generatore si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Nel caso di esercizio di pretese al risarcimento di Danni per fatto illecito di terzi, il Fatto generatore del Sinistro si considera insorto nel momento del verificarsi dell'evento che ha originato il diritto al risarcimento.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

Si considerano, inoltre, come unico Sinistro le imputazioni penali per reato continuato.

Nelle precedenti ipotesi la Garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati

### **3.3.2 Gestione del sinistro**

Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale". La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale.

AXA Assistance, così come la Società, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

AXA Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

### **3.3.3 Recupero di somme**

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

## **Art. 4 ESCLUSIONI PARTICOLARI DI SEZIONE**

La garanzia è esclusa per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;
- fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi del Contraente o dell'Assicurato;

- materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza;
- controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei, in genere, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza;
- controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicati in polizza;
- controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
- controversie contrattuali con i clienti, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
- controversie riguardanti azioni di sfratto;
- controversie aventi ad oggetto comportamenti antisindacali (Art. 28 Legge 300/1970) o licenziamenti collettivi;
- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- le spese relative a professionisti non iscritti nell'apposito albo professionale ove prescritto dalla Legge;
- le controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'Art. Oneri indennizzabili;
- controversie relative a contratti di Agenzia, Rappresentanza o Mandato;
- controversie di natura contrattuale e di recupero crediti salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza;
- di natura contrattuale nei confronti della Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia;
- controversie per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 250.

## **Art. 5 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

### **5.1 - Denuncia di sinistro e libera scelta del legale**

L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia o ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

In caso di sinistro rientrante nella procedura di Risarcimento Diretto, l'Assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista dall'Art. Oneri indennizzabili .

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o con AXA Assistance.

### **5.2 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa**

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

**Art. 5.3 - Come denunciare il sinistro**

AXA Assistance per la gestione dei Sinistri si avvale del proprio Ufficio Sinistri.  
L'Assicurato deve spedire la documentazione utile a:

**Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia**

Ufficio Sinistri  
Casella Postale 20133  
Via Eroi di Cefalonia  
00128 Spinaceto – Roma